DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Codice unico di progetto degli investimenti pubblici

A decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

Versione in vigore dal 4 febbraio 2003, non più in vigore dal 17 luglio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Estremi	Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Capo	I — Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-ordinamentali-in-materia-di-pubblica-amministrazione/art-11-codice-unico-di-progetto-degli-investimenti-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it